

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "IL MAGICO MONDO DI SAETTA"

Articolo 1. Denominazione e sede.

E' costituita l'Associazione di promozione sociale IL MAGICO MONDO DI SAETTA, una libera Associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Cap. III, art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché del presente Statuto. L'Associazione di promozione sociale IL MAGICO MONDO DI SAETTA si ispira a principi di democrazia, uguaglianza, rispetto per la libertà e la dignità degli associati. L'Associazione ha sede in San Vito di Fagagna (UD), Via Nuova Gnove n. 30.

Articolo 2. Scopi sociali.

L'Associazione di Promozione sociale IL MAGICO MONDO DI SAETTA persegue la promozione, il mantenimento e il miglioramento del benessere della persona attraverso attività di valorizzazione delle risorse personali. L'Associazione collabora con la scuola e le strutture sociali, promuovendo ed organizzando anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private corsi, incontri ed attività di formazione ed aggiornamento professionale, con finalità formative e sociali.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 3. Finalità e obiettivi.

Nello specifico l'Associazione, esclusa ogni finalità di lucro, ha carattere di assoluta apertività, e si propone di svolgere le seguenti attività:

- integrazione culturale dei bambini attraverso spazi di libero incontro ed occasioni socializzanti di scambio e reciproco apprendimento;
- aggregazione e sviluppo sociale nel territorio con attività di supporto alla rete dell'artigianato locale e della piccola imprenditoria femminile (Banca del tempo);
- attività di supporto per bambini e ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento e con disturbi dello spettro autistico, anche attraverso laboratori di pet therapy, laboratori di pregrafismo;
- attività di esposizione alla lingua inglese per bambini, anche attraverso l'uso congiunto della lingua inglese e delle psicomotricità;
- attività di intrattenimento volte a valorizzare e sviluppare il rapporto genitore-figlio, che comprendono anche tecniche artistiche (pittura pancioni), tecniche di comunicazione (baby signs) e di contatto (massaggio mamma-neonato);
- attività ludiche e di intrattenimento (animazioni), laboratori esperienziali;
- attività di supporto e sostegno della figura genitoriale anche attraverso spazi ed eventi di libero incontro, occasioni di confronti interpersonali, corsi di formazione, conferenze informative, seminari ivi compresa la costituzione di punti di baby sitting funzionali alla completa e serena partecipazione dei propri soci alle attività associative tutte;
- attività educativa anche attraverso percorsi olfattivi e sensoriali, attività di percezione delle bioenergie, percorsi di crescita personale;
- l'Associazione inoltre potrà creare laboratori creativi di sartoria, musica, arti circensi, pittura e quant'altro serva al raggiungimento dello scopo sociale;
- attività di ricerca anche attraverso convegni e seminari inerenti alle nuove discipline e medicine integrate nonché studio ed esperienze sulle energie sottili;

- attività e percorsi volti alla ricerca del benessere e dell'equilibrio psicofisico e spirituale anche attraverso l'utilizzo delle discipline come lo yoga, il reiki, la bioenergia, la pranoterapia, il pranic Healing, la gestione dello stress, le consulenze sulla valorizzazione delle risorse interiori dell'individuo e quant'altro occorra al raggiungimento degli scopi sociali;

L'Associazione si riserva di raggiungere gli scopi sociali anche attraverso:

- la promozione e lo sviluppo di attività ricreative;
- l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità ricreative, sportive, turistiche, culturali e del tempo libero;
- l'adesione di attività inerenti allo scopo sociale in Italia e all'estero;
- attività volte a sostegno di bambini in situazioni di difficoltà in Italia o anche all'estero attraverso raccolte di fondi, vestiti, giochi, cancelleria e quant'altro possa contribuire al miglioramento del loro benessere psicofisico ed economico;
- lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l'attività associativa in genere;
- la partecipazione ad altre associazioni o enti sportivi in genere.

Articolo 4. Associati.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Sono ammesse due categorie di soci.

Sono **Soci ordinari**:

- Persone fisiche e persone giuridiche, che abbiano richiesto ed ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo;

Sono **Soci sostenitori**:

- tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che volontariamente concorrano al sostentamento dell'Associazione con elargizioni, contributi o altre forme di intervento o collaborazione.

I diritti riconosciuti per legge ai soci e l'accesso alle convenzioni e ai servizi dell'Associazione sono riservati soltanto ai soci ordinari.

Il Consiglio Direttivo può predisporre e promuovere specifici servizi per le altre categorie di soci. L'Associazione intende avvalersi prevalentemente di giovani nel perseguimento degli scopi statutari, cercando di incentivare la crescita e lo sviluppo di associazioni no profit costituite da componenti giovani, che si dedichino allo sviluppo di attività socialmente utili.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 5. Diritti e doveri dei soci ordinari.

Ciascun socio ordinario ha i seguenti diritti, in forma diretta o indiretta e in conformità delle specifiche previsioni:

- diritto di partecipazione, discussione e voto alle assemblee di riferimento; per l'eleggibilità attiva occorre essere in regola con la quota associativa e aver maturato almeno 6 mesi di anzianità;

- diritto di elettorato attivo, a condizione che il socio sia adempiente con il pagamento della quota associativa e risulti regolarmente iscritto da almeno 6 mesi;
- diritto di partecipazione all'attività associativa;
- diritto a ricevere in maniera trasparente informazioni sulle azioni messe in atto dagli organi;
- diritto di recesso anche senza preavviso e senza giusta causa; nonché tutti i diritti e doveri contemplati dalle disposizioni di legge applicabili, dai regolamenti o codici etici emanati dal Consiglio Direttivo.

Ogni associato gode, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, dei servizi offerti direttamente dall'Associazione, con le modalità e le forme determinate dal Consiglio stesso.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 6. Perdita della qualità di associato.

La qualifica di associato viene meno per decesso, recesso, morosità o in seguito a provvedimenti disciplinari; l'esclusione ed i provvedimenti disciplinari sono adottati per gravi e giustificati motivi alla luce delle norme statutarie dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 7. Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei soci;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Articolo 8. Il Presidente ed il Vice Presidente.

L'Assemblea dei soci elegge fra i componenti eletti del Consiglio Direttivo un Presidente ed eventualmente, su istanza del Consiglio stesso, un Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, quest'ultimo sarà sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. La rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi ed il potere di firma spettano al Presidente, nonché a coloro che hanno eventualmente ricevuto dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo specifici incarichi, ciascuno nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti. Il Presidente potrà delegare il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo alla trattazione ed alla conclusione di singoli atti o categorie di atti. Potrà inoltre compiere qualsiasi operazione bancaria. In caso di parità di voto, il suo voto vale doppio.

Il Presidente, in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo, interviene erogando sanzioni disciplinari in caso di comprovata urgenza con delibera soggetta a ratifica da parte del Consiglio Direttivo, intrattiene i rapporti con i terzi.

Articolo 9. Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque (5) membri, eletti dai soci ordinari tra i propri soci che, al momento della candidatura, risultino regolarmente iscritti senza interruzione per almeno un intero anno solare.

I Soci Ordinari potranno direttamente esprimere il proprio voto, con gli strumenti (eventualmente informatici e/o tecnologici) che verranno di volta in volta reputati idonei dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della partecipazione, tempestività, segretezza e rappresentatività di ogni socio. In alternativa a quanto sopra, i Soci Ordinari potranno conferire per iscritto apposito mandato rappresentativo ad altro socio delegato, il quale esplicherà il voto del singolo socio in fase di scrutinio e, comunque, con le modalità e tempistiche convenute dal Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo saranno eletti con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per cinque (5) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea, inoltre stabilisce annualmente la quota associativa che ogni socio deve versare.

Il Consiglio Direttivo può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente e ad uno o più dei suoi membri. Può altresì affidare incarichi e rappresentanze specifiche a soci che abbiano particolari competenze professionali.

Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente, ovvero dai due terzi dei suoi componenti, con auto convocazione con le modalità ritenute più idonee, compresa la convocazione telematica, con adeguato preavviso.

In caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo viene integrato dal primo dei non eletti. In caso non ce ne fossero, lo stesso provvede alla sua sostituzione con la formula della cooptazione, fino alla prima Assemblea, che provvederà alla ratifica e/o ad eleggere un nuovo consigliere. Esso delibera a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 10. L'Assemblea dei Soci.

La convocazione dell'Assemblea dei soci dovrà essere effettuata, a mezzo raccomandata a/r ovvero con qualsiasi altro mezzo (ad esempio telefax o posta elettronica), almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, con indicazione degli argomenti all'Ordine del giorno, nonché data, l'ora ed il luogo ove si terrà l'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Spetta all'Assemblea deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo, nonché indicare le linee generali di comportamento per meglio perseguire gli scopi sociali, deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea si convoca inoltre ogni qualvolta il Presidente ritenga opportuno, oppure ne sia fatta esplicita richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. Della convocazione dell'Assemblea saranno informati tempestivamente tutti i soci, mediante mezzi digitali o affisso in bacheca.

L'Assemblea è composta dai soci, con diritto ad un voto ciascuno. L'Assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, oppure in mancanza di questo, in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei partecipanti, con il voto favorevole della maggioranza presente. E' ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni Delegato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea stessa. Le modalità di votazione avverranno per alzata di mano con prova contraria. Sarà a scrutinio segreto ogni qualvolta lo decidesse l'Assemblea, per particolari deliberazioni; la procedura verrà stabilita dal Presidente dell'Assemblea, sentita l'Assemblea stessa. Le decisioni dell'Assemblea possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Articolo 11. Il Collegio dei Revisori.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, l'Assemblea può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti. Esso è composto da tre (3) membri effettivi, di cui uno viene nominato dal Presidente e due componenti, eletti con la maggioranza di almeno la metà dei voti, per delibera, dell'Assemblea dei Soci. Durano in carica cinque (5) anni con possibilità di rielezione. Il Collegio dei Revisori dei Conti, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle

scritture contabili, approva preventivamente il bilancio consuntivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere senza potere di voto alle riunioni delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. I componenti del Collegio dei Revisori non possono ricoprire altre cariche statutarie.

Articolo 12. Entrate dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono rappresentate:

- dai proventi delle quote associative e da eventuali contributi richiesti ai soci e deliberati dal Consiglio Direttivo;
- dalle convenzioni e accordi stipulati nell'assolvimento degli scopi associativi, con enti pubblici, privati, associazioni e persone;
- dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti al patrimonio dell'Associazione;
- da sottoscrizioni, donazioni, contributi, lasciti da parte di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- dalla partecipazione a bandi nazionali ed internazionali;
- da occasionale attività commerciale per servizi a terzi (persone fisiche e giuridiche) limitatamente a beni e servizi compatibili con le finalità statutarie e approvate dal Consiglio Direttivo;
- da ogni altra forma compatibile con la propria natura associativa e finalizzata al raggiungimento degli scopi statuari.

Articolo 13. Esercizio sociale e bilancio annuale.

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ciascuno anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige apposito prospetto di bilancio (rendiconto finale). Il Presidente cura quindi la comunicazione dello stesso progetto di bilancio ai componenti del Collegio dei Revisori e del Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima della riunione convocata per la sua approvazione.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Articolo 14. Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente tra i soci e dovrà essere reinvestito annualmente per attività afferenti l'oggetto sociale e/o di pubblica utilità. È sempre ammesso il rimborso delle spese per le attività istituzionali, secondo i termini definiti da apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15. Libri sociali.

Presso la sede operativa sono conservati, oltre l'elenco dei soci, i libri contabili previsti dalle vigenti leggi nonché i seguenti libri sociali:

- Libro verbali Assemblea dei Soci;
- Libro verbali Consiglio Direttivo.

Articolo 16. Scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del (o dei) liquidatore devono essere deliberati dall'Assemblea dei soci con voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

In caso di scioglimento, determinato per qualsiasi motivo, i soci non hanno diritto ad alcuna quota del patrimonio sociale. In ogni caso i proventi delle attività dell'Associazione non sono divisibili né direttamente né indirettamente tra gli associati. Il patrimonio eventualmente residuo, dedotte eventuali anticipazioni eseguite in precedenza dai soci e contabilizzate, sarà devoluto ad altri enti senza scopo di lucro, con finalità analoghe o per fini di utilità collettiva nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 17. Modifiche dello Statuto.

La revisione e/o le modifiche al presente statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei soci con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al precedente articolo.

Articolo 18. Rinvio a norme di legge e disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio ai Regolamenti ed alle disposizioni contenute dal Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.